

Resoconto cause Specializzandi:

Citazione presso Tribunale di Roma R.G. 77178/10 -Dott. Mauro Giorgio + altri (specializzandi ante 1991).

Prima udienza 28 giugno 2011 con costituzione dell'Avvocatura e rinvio al 27 marzo 2012 e termine per deposito di memorie difensive al 20/09/2011, 20/10/2011 e 10/11/2011. Depositate memorie difensive di replica in data 20/09/2011 e 20/10/2011 con contestuale deposito della documentazione. All'udienza del 27 marzo 2012 il Giudice deciderà sull'ammissione delle prove sui testi indicati e deciderà se rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e la Sentenza.

Citazione presso il Tribunale di Roma R.G. 19088/2011, Sez. 2 Giudice Dott. Sacco (specializzandi post 1993) -ALLORI + altri

Prima udienza fissata per il giorno 15 Novembre 2011 ore 9,30. A tale udienza si è ritualmente costituita l'Avvocatura e il Giudice ha concesso i termini per le repliche al 15/12/2011, 14/01/2012, 3/02/2012. Presentata memoria di replica in data 15/12/2011. Prossima udienza al 17/04/2012. Anche in questo caso il Giudice dovrà decidere sulla richiesta di prove e testimoni ed eventualmente rinviare la causa per precisazione delle conclusioni e successivamente sentenza. In sede di prima udienza il Giudice aveva rilevato che la Legge Stabilità aveva modificato la normativa chiedendo le nostre intenzioni al riguardo. La nostra replica è intervenuta con memoria 14/12/2011 ove si sottolineava che vi era un preciso impegno del Governo a modificare quel comma della Legge, che si riteneva assolutamente ingiustificato e illegittimo.

In relazione ad entrambi i ricorsi, quanto alla Legge di Stabilità si precisa: sebbene la stessa abbia previsto che la prescrizione soggiaccia all'art. 2947 c.c. e quindi sia quinquennale, tale previsione è (o dovrebbe essere) solo temporanea. Infatti, la Commissione di Bilancio del Senato ha accolto la proposta del senatore Stefano De Lillo volta a modificare il comma 51 dell' art. 4 del Decreto legge, in quanto palesemente incostituzionale. Si legge in una nota che "*L'emendamento di De Lillo ha l'obiettivo di mantenere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dello Stato di obblighi comunitari, a 10 anni, come sostenuto dalle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, tra cui, ultima in ordine di tempo, la n. 17350 del 18 agosto 2011*". La richiesta di abrogazione dell'articolo intende restituire ai medici che ne hanno il diritto la possibilità di ottenere i risarcimenti dovuti secondo le direttive europee. Con l'ordine del giorno approvato, la Commissione bilancio ha impegnato il governo... a modificare il comma sotto accusa entro febbraio 2012 o comunque quando sarà fatta l'integrazione alla Legge di Stabilità. La Commissione V Bilancio ha dunque impegnato il Governo a considerare che la prescrizione del diritto al risarcimento

del danno derivante dal mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2946 c.c. a decorrere dalla data in cui è cessata la violazione degli obblighi comunitari da parte dello Stato". Cioè, proprio come stabilito dalla sentenza 17350 della Cassazione. Il principio di diritto che da essa si ricava consente di ritenere che il diritto al risarcimento dei danni per mancata attuazione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie non si prescrive sino a quando il legislatore non abbia adottato un provvedimento attuativo nei confronti di tutti i soggetti contemplati dalle direttive comunitarie in quanto l'inadempimento ha carattere permanente. Si può aggiungere che la sentenza dell'ottobre 2011 scorso, peraltro anche riportata sul sito ANAAO Piemonte, non fa altro che confermare, in modo favorevole alla nostra posizione, la tendenza prevalente del momento.

Da ultimo, nel Febbraio 2012 la Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione previsto con la Legge Stabilità sia applicabile solo a partire dal 2012. In particolare, ha stabilito che quanto previsto dalla cd Legge Stabilità "*possa spiegare la sua efficacia solo rispetto ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore*". Ritorna dunque viva la speranza di poter finalmente ottenere il pagamento di tutto quanto dovuto dallo Stato, superando l'ostacolo della prescrizione (salvo ulteriori cambiamenti di rotta)

Causa avanti al TAR Lazio (a seguito della citazione avanti al Tribunale di Torino che si era ritenuto incompetente a livello di giurisdizione).

Tale ricorso risulta ancora fermo avanti al TAR Lazio e ciò sebbene siano state presentate, in più momenti, varie istanze di prelievo (solleciti) e si sia andati a parlare con il Presidente di sezione. Ovviamente, tra l'entrata in vigore della Legge stabilità e le ultime decisioni giurisprudenziali (quindi negli ultimi 3-4 mesi) non era opportuno sollecitare ulteriormente, in attesa di maggiori chiarimenti o delle modifiche legislative promesse. Ora sembra che sia di nuovo arrivato il momento giusto.